

**Regolamento degli studi
della scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda**
del 9 maggio 2016

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- l'ordinanza del DFER concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11 settembre 2017;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento (PQI) «Tecnica tessile e dell'abbigliamento» del 23 settembre 2022;

decreta:

Capitolo primo

Generalità

Art. 1 Descrizione e titoli

¹La SSS di abbigliamento e design della moda offre un ciclo di formazione SSS per tecnici dell'abbigliamento.

²Il titolo rilasciato al termine del ciclo di cui al cpv. 1 è quello di «tecnico dipl. SSS di tessile e dell'abbigliamento».

³La scuola può offrire anche cicli di studio post-diploma SSS, i cui titoli riportano la specializzazione seguita dall'estensione «dipl. SPD SSS»; la Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) verifica e approva lo specifico piano di studi elaborato dalla direzione di istituto.

⁴La scuola offre occasioni di formazione continua ed è centro di prestazioni di servizio per le aziende del settore.

Art. 2 Commissione di vigilanza

¹Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, i membri della commissione di vigilanza sono:

- a) il capo della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica della Divisione;
- b) almeno 3 rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) di riferimento;
- c) i rappresentanti dei sindacati OCST e UNIA;
- d) il rappresentante dell'Associazione dei diplomati delle SSS (Atst).

²La commissione di vigilanza è rappresentativa anche del settore della formazione professionale di base, per quanto attiene ai percorsi formativi delle scuole d'arti e mestieri di sartoria (SAMS).

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Art. 3 Ammissione iniziale

¹Le condizioni di ammissione iniziale sono definite dal PQI.

²I candidati che possiedono altri attestati di capacità e/o altri titoli di studio di livello secondario II sono ammessi se hanno svolto un'attività pratica di almeno un anno nel settore tessile o dell'abbigliamento prima di iniziare il ciclo di formazione; previo accordo con la direzione di istituto il periodo di pratica può essere posticipato tra il I e il II anno di formazione.

³Il numero dei posti disponibili viene comunicato entro l'apertura delle iscrizioni, di regola nel mese di maggio. Nel caso in cui le iscrizioni risultassero superiori a tale numero, tutti i candidati dovranno partecipare ad un esame di graduatoria elaborato dalla direzione di istituto.

Art. 4 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²Quando il totale delle assenze per anno scolastico supera 120 ore lezione, incluse le assenze nei periodi di pratica aziendale, o la frequenza in una singola disciplina o componente risulta inferiore all'80% delle ore lezione previste, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'ammissione alla sessione di diploma.

Art. 5 Dispensa dalle lezioni

¹Le persone in formazione possono richiedere alla direzione di istituto di essere dispensate dalla frequenza nella disciplina inglese a condizione che dimostrino di disporre delle conoscenze e competenze richieste.

²Sono considerati a questo fine i diplomi e gli attestati riconosciuti dalla Confederazione conseguiti nel decennio precedente.

Capitolo terzo

Insegnamento

Art. 6 Durata e modalità

¹La formazione è della durata di due anni.

²Al termine del II anno la persona in formazione completa il periodo di pratica professionale (stage) previsto dal PQI.

³Alcune lezioni o processi di lavoro possono aver luogo al di fuori degli orari normali o del calendario scolastico.

⁴La formazione comprende:

- a) un piano di studio come definito negli allegati;
- b) l'esecuzione di lavori orientati alla pratica;
- c) l'attività professionale o stage.

Art. 7 Definizione dei piani di studio

¹Il piano di studio del ciclo di formazione SSS offerto dalla scuola è definito nell'allegato.

²Esso è allestito dalla direzione di istituto, sentito il parere degli esperti di materia, dei docenti e della commissione di vigilanza ed è sottoposto all'approvazione del Dipartimento.

Art. 8 Stage pratico

Le persone in formazione effettuano un periodo di formazione pratica (stage pratico) secondo modalità definite dalla direzione di istituto

Capitolo quarto

Valutazione, note e promozione

Art. 9 Valutazione

¹La valutazione della persona in formazione avviene alla fine di ogni semestre.

²Le note assegnate al secondo semestre del I anno e la nota finale del II anno tengono conto del profitto globale dei risultati dell'intero anno scolastico.

³Se un docente non assegna una nota semestrale in una disciplina obbligatoria deve motivarlo per iscritto.

⁴In caso di mancata assegnazione della nota nei semestri dispari, il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la disciplina per assegnare la nota di fine anno.

Art. 10 Promozione al II anno

¹La promozione al II anno avviene quando cumulativamente:

- a) la media generale sia almeno sufficiente;
- b) non vi siano note inferiori al 3 e non più di tre insufficienze;
- c) le discipline «sviluppo del prodotto», «progettazione 2D» e «realizzazione prototipi» siano almeno sufficienti;
- d) tutte le valutazioni dei periodi di pratica rilasciate dai responsabili aziendali siano almeno sufficienti.

²Per il calcolo della media generale non vengono considerate le discipline dei seminari.

Art. 11 Criterio minimo per la ripetizione del I anno

La ripetizione, che può avvenire una sola volta, è esclusa per coloro che non hanno ottenuto la promozione e a fine anno scolastico o al momento dell'abbandono hanno più di cinque insufficienze.

Art. 12 Ammissione alla procedura di qualificazione

¹Le condizioni minime per l'ammissione alla procedura di qualificazione finale sono quelle della promozione di cui all'art. 9.

²In caso di mancata ammissione, la persona in formazione può ripetere il II anno a condizione che non abbia già ripetuto il I o il II anno scolastico e che il numero delle insufficienze non sia superiore a cinque.

Art. 13 Procedura di qualificazione

¹La procedura di qualificazione è costituita dalle seguenti parti:

- a) un esame;
- b) un lavoro di diploma.

²La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati. Le direttive sono approvate dalla sezione di formazione della Divisione.

³La procedura di qualificazione ha esito positivo se ciascuna delle due parti indicate al cpv. 1 è superata.

⁴La persona in formazione che non ha superato una o più parti della procedura di qualificazione può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove avrà esito negativo, la procedura sarà considerata definitivamente non superata.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Art. 14 Norma transitoria

Per le persone in formazione al 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 15 Entrata in vigore e pubblicazione

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 9 maggio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Modificato il 17.08.2020 (RD 279), modifiche dell'art.6; degli allegati A e B; entrate in vigore con l'anno scolastico 2020/2021.

Modificato il 24.03.2023 (RD 99), modifiche dell'art. 1 cpv. 1 e2, art. 2 cpv.1 lett. a e b, art. 4 cpv. 2, art. 5 cpv. 1, art. 7, art. 9 cpv. 4, art. 10 cpv. 1 lett. a-c, art. 11, art. 12 cpv. 2, art. 13; dell'allegato A; abrogati l'art. 10 cpv. 3 e l'allegato B; entrate in vigore con l'anno scolastico 2022/2023.

Allegato A

Piano di studio «tecnico dipl. SSS di tessile e dell'abbigliamento»

Disciplina	I	II	Totali
Marketing della moda	72	72	144
Comunicazione	36	36	72
Diritto commerciale	36	36	72
Leadership e gestione del personale	36	36	72
Supply chain della moda	36	36	72
Merceologia tessile	72	72	144
Economia aziendale	72	72	144
Tecnologia del prodotto	36	36	72
Sviluppo del prodotto	108	108	216
Storia della moda	72	72	144
Design del prodotto	144	144	288
Tecniche digitali	72	72	144
Logistica	72	72	144
Gestione della qualità	36	36	72
Progettazione 2D	252	252	504
Progettazione 3D	72	72	144
Realizzazione prototipi	252	252	504
Inglese	108	108	216
Progetti interdisciplinari	135	135	270
Totale ore	1719	1719	3438
<i>di cui Studio individuale assistito</i>	<i>235</i>	<i>235</i>	<i>470</i>
<i>di cui Procedure di qualificazione</i>	<i>88</i>	<i>328</i>	<i>416</i>
Apprendimento individuale	100	100	200
Totale ore di studio senza pratica ai sensi dell'Art. 3 dell'OERic-SSS			3638
Pratica aziendale (min)			720